

Napoli, lì 27 settembre 2021

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 18/2021

Publicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 127/2021

Con la presente ed allo scopo costante di aggiornare tutte le Aziende assistite, si ritiene opportuno comunicare che, in data 21 settembre 2021, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 127/2021. Con tale Decreto il Governo ha stabilito che i lavoratori dipendenti, sia per quanto riguarda il comparto pubblico, nonché quello privato, potranno prestare servizio solo se in possesso della Certificazione Verde, c.d. “Green Pass”. Nella specie, il Decreto Legge in questione prevede quanto appresso specificato:

- 1) **Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico – art. 1:** dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da COVID-19, il personale dipendente della Pubblica Amministrazione, di cui al D.Lgs. n. 165/2001, onde poter svolgere la propria attività lavorativa, è obbligato ad esibire, su richiesta, la Certificazione Verde (Green Pass). A tal riguardo, corre l’obbligo di precisare che sono esentati dall’obbligo del Green Pass i lavoratori dipendenti che, in base ad apposita certificazione sanitaria riconosciuta dal Ministero della Salute, non possono effettuare la vaccinazione. Tale certificazione sanitaria, sarà oggetto, ad ogni modo, di apposito controllo da parte del datore di lavoro. Lo stesso Decreto Legge prevede, inoltre, che i lavoratori dipendenti, che a decorrere dal 15 ottobre 2021, non saranno in possesso della Certificazione Verde, saranno ritenuti assenti ingiustificati e, quindi, senza la corresponsione di alcuna retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, ma con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Nell’ipotesi in cui un lavoratore acceda nei luoghi di lavoro senza essere munito di Green Pass, lo stesso, in caso di accertamento da parte dell’incaricato, è passibile di sanzione amministrativa da € 600,00 ad € 1.500,00, con conseguenze di natura disciplinare così come decretato nel CCNL in applicazione e, quindi, nel codice disciplinare aziendale. Di conseguenza, il preposto è tenuto ad effettuare comunicazione al Prefetto, quale organo deputato all’irrogazione della relativa sanzione amministrativa. Diversamente, qualora l’azienda non verifichi il possesso del Green Pass dei lavoratori dipendenti e, quindi, non abbia adottato alcuna misura organizzativa per tale controllo, alla stessa verrà comminata, da parte degli organi ispettivi a tal uopo deputati, unicamente la sanzione amministrativa dell’importo da € 400,00 ad € 1.000,00, duplicata in caso di condotta reiterata ed in ogni caso senza alcuna sospensione od interruzione dell’attività;

- 2) **Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato – art. 3:** dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da COVID-19, il personale dipendente del settore privato o comunque i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, nei luoghi di lavoro afferenti al settore privato, anche sulla base di contratti esterni, ivi compreso i lavoratori autonomi ed i collaboratori non dipendenti, onde poter svolgere la propria attività lavorativa, è obbligato a possedere e ad esibire, su richiesta, la Certificazione Verde (Green Pass). I datori di lavoro, quindi, entro e non oltre il 15 ottobre 2021, sono tenuti ad organizzare le modalità operative per i controlli di cui sopra e di ciò ne daranno comunicazione con atto formale. A tal riguardo, corre l'obbligo di precisare che sono esentati dall'obbligo del Green Pass unicamente i lavoratori dipendenti che, in base ad apposita certificazione sanitaria riconosciuta dal Ministero della Salute, non possono effettuare la vaccinazione. Tale certificazione sanitaria, sarà oggetto, ad ogni modo, di apposito controllo da parte del datore di lavoro o comunque di soggetto a tal fine deputato. Per quanto riguarda, invece, i lavoratori che, a decorrere dal 15 ottobre 2021, non saranno in possesso della Certificazione Verde, saranno ritenuti, da quel momento, assenti ingiustificati senza la corresponsione di alcuna retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, ma con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il D.L. n. 127/2021 ha stabilito che per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, possono sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabile una sola volta e non oltre il 31 dicembre 2021. Di conseguenza, qualora si verificasse la predetta ipotesi, il lavoratore resta sospeso senza retribuzione per tutta la durata del contratto stipulato in sostituzione, anche se nel frattempo si è munito di relativo Green Pass. Nell'ipotesi in cui un lavoratore acceda nei luoghi di lavoro senza essere munito di Green Pass, lo stesso, in caso di accertamento da parte dell'incaricato, è passibile di sanzione amministrativa da € 600,00 ad € 1.500,00, con conseguenze di natura disciplinare così come decretato nel CCNL in applicazione e, quindi, nel codice disciplinare aziendale. Di conseguenza, il preposto è tenuto ad effettuare comunicazione al Prefetto, quale organo deputato all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa. Diversamente, qualora l'azienda non verifichi il possesso del Green Pass dei lavoratori dipendenti e, quindi, non abbia adottato alcuna misura organizzativa per tale controllo, alla stessa verrà comminata, da parte degli organi ispettivi a tal uopo deputati, unicamente la sanzione amministrativa dell'importo da € 400,00 ad € 1.000,00, duplicata in caso di condotta reiterata ed in ogni caso senza alcuna sospensione od interruzione dell'attività.

Premesso quanto innanzi ed allo scopo di mettere in atto tutte le procedure in maniera corretta, si comunica che questo Studio ha provveduto a redigere la documentazione di nostra competenza da utilizzare per tale fattispecie e che di seguito viene specificata:

- 1) Modalità operative per l'organizzazione del controllo del Green Pass che, una volta inseriti i dati mancanti evidenziati in giallo, può essere sottoscritto da chi di dovere;**
- 2) Lettera di nomina al soggetto autorizzato al trattamento dei dati che, una volta inseriti i dati mancanti evidenziati in giallo, può essere sottoscritto da chi di dovere.**

Per quanto riguarda, invece, l'aspetto collegato alla privacy, si invitano tutte le Aziende assistite a confrontarsi con il proprio referente, onde poter redigere apposita informativa relativa al soggetto autorizzato al trattamento dei dati (lettera di nomina).

Sull'argomento, ad ogni modo, questo Studio resta a completa disposizione per quant'altro dovesse necessitare a tal riguardo.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Maria Cafasso
